


REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI, PRESTAZIONI SOCIALI E SERVIZI SCOLASTICI


 Il Sindaco Gianni Merola
 N. 2 DEL 08/01/2013
 ALLEGATO A4
 DELIBERAZIONE C.C./G.C.

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'erogazione degli interventi e dei servizi definiti al successivo art. 4, atti a promuovere il benessere sociale, ad accompagnare lo sviluppo della persona e delle famiglie nell'intero ciclo di vita, prevenendo il disagio sociale e socioeconomico.
2. Gli interventi e i servizi che l'Amministrazione Comunale pone in essere tutelano il diritto al benessere psico-fisico, a svolgere una soddisfacente vita di relazione, a coltivare e riconoscere le risorse personali, a essere membri attivi della comunità, ad affrontare le responsabilità quotidiane ed evitare il rischio di emarginazione sociale.
3. Gli interventi, finalizzati al superamento di situazioni di bisogno, sono attuati tramite progetti personalizzati di presa in carico, definiti e concordati con i destinatari, in un'ottica di attivazione e assunzione di responsabilità personali e familiari.
4. Gli interventi e i progetti sono realizzati tramite progettualità integrate secondo i principi di sussidiarietà orizzontale, fra Istituzioni e società civile, e di sussidiarietà verticale.
5. Nell'ottica di garantire l'erogazione degli interventi e dei servizi a favore delle fasce sociali più deboli i comuni di cui al presente Regolamento garantisce i livelli essenziali delle prestazioni sociali per la propria comunità, nei limiti delle risorse disponibili approvate attraverso il bilancio preventivo.

Art. 2 – Parametri di valutazione economica


Per le finalità del presente Regolamento vengono presi in considerazione i seguenti parametri:

- **I.S.E.:** l'Indicatore della situazione economica di cui al D.lgs. 109/98, come modificato dal D.lgs. 130/00 (v. nota¹).
- **I.S.E.E.:** l'Indicatore della situazione economica equivalente di cui alle predette disposizioni legislative (v. nota²).
- **I.S.E.E./C:** per talune prestazioni, tra le seguenti, il Comune di Ceriano Laghetto avvalendosi delle facoltà riconosciute agli Enti Erogatori ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 109/98 s.m.i., prevede modalità integrative di selezione dei beneficiari, integrando il valore ISEE con ulteriori parametri di reddito e patrimonio. Pertanto, laddove specificato, il valore a cui fare riferimento per accedere a servizi o prestazioni in forma agevolata è l' ISEE/C, ossia l'I.S.E.E. integrato dal Reddito aggiuntivo equivalente e dal Patrimonio aggiuntivo equivalente.
- **Reddito aggiuntivo equivalente:** grandezza numerica data dalla somma di eventuali rendite o ulteriori entrate non soggette a IRPEF, decurtata della somma di eventuali spese socio sanitarie o relative a rette per case di riposo, istituti residenziali o asili nido, divisa per il "parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare" di cui alla tabella n. 2 del D.Lgs. n. 109/98.

numero componenti del nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
per ogni ulteriore componente	0,35
presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore	0,2
per ogni componente con handicap psico-fisico permanente o di invalidità superiore al 66%	0,5
per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa	0,2

¹ - L'Indicatore della situazione economica (I.S.E.) è dato dalla somma fra il reddito complessivo ai fini IRPEF, il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, il reddito del patrimonio immobiliare nel limite e con le esenzioni di cui al D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni, detratte le spese di locazione nei limiti fissati dalla legge.

² - L'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è dato dal rapporto tra l' I.S.E. e i parametri, rapportati ai componenti del nucleo familiare, individuati dal D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni.



- **Patrimonio aggiuntivo equivalente:** grandezza numerica data dal 20% del totale del patrimonio mobiliare ed immobiliare eventualmente posseduto all'estero, oltre a quello già dichiarato ai fini ISEE, detratte fino a concorrenza (qualora non già utilizzate interamente in detrazione del patrimonio posseduto in Italia) le franchigie o quote in detrazione previste dal D.Lgs 109/98 s.m.i., divisa per il "parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare" di cui alla tabella n. 2 del D.Lgs. n. 109/98.
- **Nucleo familiare:** il nucleo definito dall'art. bis del D.P.C.M. 221/99 come modificato dal D.P.C.M. 242/01. Solo nel caso di anziani ultrasettantenni richiedenti o conviventi con il nucleo richiedente è possibile considerare più nuclei familiari. L'eventuale spesa d'affitto va divisa per il numero degli aventi reddito.
- **Livello Economico Garantito (LEG) o Minimo Vitale:** Importo annuo lordo della pensione sociale erogata dall'INPS.
- **Dichiarazione sostitutiva unica,** la dichiarazione di cui al D.P.C.M. 18/05/01 (v. nota ³);
- **Obbligati per legge:** le persone indicate dall'art. 433 c.c. (v. nota ⁴).
- **Indice Istat:** la variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata sull'anno solare.

Art. 3 - Servizio Sociale

1. Il servizio di Segretariato Sociale, effettuato in specifici giorni e orari, è la porta di accesso al sistema integrato degli interventi e servizi sociali e socio-sanitari.
2. Assolve le funzioni di:
 - accoglienza, lettura e decodifica della domanda;
 - informazione in merito ai diritti, le prestazioni, le modalità e i criteri di accesso agli interventi e ai servizi pubblici e del terzo Settore presenti nel Welfare locale;
 - orientamento affinché i cittadini possano essere sostenuti nel ricercare risposte adeguate ai propri bisogni ed esigenze;
 - trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadini e servizi e tra cittadini e operatori;
 - facilitazione all'accesso ai servizi ed interventi, riducendo barriere organizzative e burocratiche e disuguaglianze informative;
 - gestione di eventuali tempi di attesa nell'accesso ad interventi e servizi.
3. Ove esistono gravi necessità per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal servizio sociale. Gli operatori propongono tale progetto specifico ai cittadini/nuclei stessi, solo in caso di accettazione integrale del progetto, in un'ottica di promozione ed emancipazione, si attivano ed integrano le risorse, le reti e i servizi che possono concorrere all'attuazione del progetto concordato.

Art. 4 - Tipologie di interventi e servizi

Rientrano tra gli interventi di sostegno disciplinati dal presente Regolamento tutte le seguenti prestazioni, determinate nella loro entità in base all'ISEE/C, ove non sia indicato diversamente:

- a) contributi economici a garanzia del "minimo vitale" (art. 10);
- b) contributi alle famiglie affidatarie (art. 11);
- c) assegni di maternità e per nuclei familiari numerosi (art. 12);

³-La dichiarazione sostitutiva unica concerne la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

⁴-All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine:

- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

- d) titoli sociali (art. 13);
- e) servizi residenziali (art. 14);
- f) servizi semiresidenziali (art. 15);
- g) servizio di assistenza domiciliare (SAD - SADH - ADM) (art. 16);
- h) servizi Scolastici (art. 17);
- i) servizi per la Prima Infanzia (art.18).

Art. 5 - Destinatari

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali, in condizione di eguaglianza e senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche, nonché condizioni personali o sociali i residenti nel Comune di Ceriano Laghetto.

Art. 6 - Procedura per la richiesta e l'erogazione del contributo

Gli interessati devono presentare domanda di contributo economico ai Servizi Sociali corredata dalla documentazione richiesta (I.S.E.E. e/o I.S.E.E./C), dall'autocertificazione di cui all'allegato al presente atto e dalla dichiarazione o documentazione attestante l'espletamento di tutte le procedure rivolte ai parenti "obbligati" ai termini del Codice Civile, con esito negativo.

La risposta relativa all'ammissibilità o meno della domanda sarà fornita dall'ufficio preposto entro 60 giorni dalla presentazione completa della stessa. Nel caso di accoglimento della domanda il Responsabile dei Servizi alla Persona, nell'ambito dello stanziamento effettuato in sede di approvazione di Bilancio, provvederà a far erogare tramite apposita determinazione, i relativi contributi entro i 30 giorni successivi alla risposta di cui al comma precedente.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, il contributo potrà essere quietanzato a persona diversa dal richiedente (ad esempio ad un familiare o, dove sussista, all'amministratore di sostegno formalmente nominato dal Tribunale), che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del beneficiario e in conformità alle ragioni dell'erogazione.

Art. 7 - Limiti e condizioni per l'erogazione dei contributi economici e dei contributi finalizzati ai nuclei in stato di bisogno

1. In tutte le circostanze in cui è prevista l'attivazione di taluno dei servizi o degli interventi della "rete del Welfare" come definiti dalla L.R. 3/08, con particolare riferimento all'istituto del sostegno economico ai nuclei familiari in difficoltà, ai termini dell'art. 13, 1.c, si farà riferimento a quanto disciplinato dal presente articolo.
2. Il sostegno economico deve essere considerato uno strumento eccezionale da utilizzarsi qualora altre forme di intervento e di sostegno non siano sufficienti a far fronte alla situazione di bisogno.
3. Deve considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee all'interno di un progetto complessivo concordato di attivazione e responsabilizzazione. La persona e/o il nucleo familiare vengono quindi sostenuti in un percorso di emancipazione, autonomia e integrazione sociale.
4. La concessione di contributi economici è subordinata alla presentazione di specifica domanda, da redigersi con le modalità di cui all'art. 6, esente da imposta di bollo, corredata dal documento attestante la situazione economica e dall'autocertificazione di cui al modello allegato relativi al proprio nucleo familiare ed a quelli dei parenti obbligati.
5. Ai fini dell'accoglimento della domanda e di stabilire l'entità del contributo richiesto, l'Amministrazione Comunale deve prendere in considerazione l'esistenza di altri redditi o titoli di patrimonio quali beni mobili o immobili eventualmente posseduti all'estero. In merito alla documentazione relativa a questi ultimi valori (beni mobili o immobili) eventualmente posseduti all'estero da cittadini extracomunitari, si rimanda a quanto prescritto dall'art. 3 del DPR 445/00 e dall'art. 2 del DPR 394/99. L'Ufficio preposto, in base all'autocertificazione

- aggiuntiva, determina il valore dell' I.S.E.E. e/o I.S.E.E./C (come specificato all'art. 2) da considerarsi ai fini dell'erogazione degli interventi economici di cui al presente Regolamento.
6. La concessione di benefici a nuclei familiari a basso reddito può avvenire qualora il nucleo familiare abbia un I.S.E.E. e/o I.S.E.E./C inferiore al Livello Economico Garantito, o minimo vitale pari all'importo annuo della pensione sociale erogata dall'INPS.
 7. Il contributo economico non è concesso qualora il nucleo familiare:
 - a) - evidenzi contrasti tra l' I.S.E.E. e/o I.S.E.E./C dichiarato ed il proprio tenore di vita, accertati dal Servizio Sociale comunale o dalle forze dell'ordine;
 - b) - abbia un patrimonio immobiliare che produca reddito, ovunque detenuto, salvo che il reddito percepito sia utilizzato per il proprio mantenimento, oltre alla casa di abitazione e relative pertinenze presso la quale il nucleo risiede;
 - c) - non abbia allegato alla domanda la dichiarazione sostitutiva unica e/o l'autocertificazione di cui al modello allegato, il beneficiario entro 30 giorni dovrà depositare certificato attestante le proprietà immobiliari possedute;
 - d) - non sottoscriva il contratto relativo alla sua partecipazione attiva ad un progetto d'intervento concordato.
 8. Il contributo è concesso o respinto con provvedimento del Responsabile di Servizi alla Persona previa proposta dell'Assistente Sociale al quale è affidato il caso.
 9. Contro il provvedimento di diniego, il richiedente, oltre ai rimedi giurisdizionali, può chiedere, entro il termine di 8 giorni dal ricevimento della comunicazione, il riesame della decisione assunta dall'Amministrazione che provvede entro i successivi 10 giorni, decorsi inutilmente i quali il riesame si intende respinto.
 10. In sostituzione, parziale o totale, della concessione del contributo economico, può essere concessa la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei servizi erogati dal Comune di Ceriano Laghetto per il cui utilizzo si richiede agli Utenti il pagamento di una quota/tariffa.
 11. Nel caso di cui al precedente comma, la riduzione o l'esenzione può essere concessa anche in deroga alle condizioni previste dalla disciplina dei singoli servizi, previa valutazione sociale.

Art. 8 - Revoca del contributo concesso

1. Il contributo erogato sarà revocato qualora il beneficiario non partecipi attivamente al progetto d'intervento a suo tempo concordato.
2. Il contributo concesso sarà revocato o modificato sia nell'ammontare che nella durata qualora l' I.S.E.E. e/o I.S.E.E./C del nucleo familiare, a seguito di fatti avvenuti successivamente alla presentazione della domanda di concessione, abbia subito un incremento di valore pari o superiore al 20%.
3. Nella domanda di concessione il richiedente deve sottoscrivere l'impegno a comunicare all'Amministrazione ogni modifica della situazione reddituale, nonché del proprio nucleo familiare, che dovesse verificarsi successivamente alla presentazione della domanda di concessione.
4. La revoca è disposta di diritto in presenza di dichiarazioni mendaci rese dal dichiarante, ed accertate dall'Amministrazione, fatta salva la responsabilità penale del dichiarante.

Art. 9 Parenti tenuti agli alimenti

Per la definizione dei parenti tenuti agli alimenti si fa riferimento all'art. 433 e ss del codice civile.

L'intervento di assistenza economica comunale è da intendersi in via subordinata rispetto all'attivazione da parte del richiedente (o del servizio sociale su delega del richiedente) dei parenti tenuti agli alimenti al fine di accertare la possibilità di un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero l'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal congiunto.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, qualsiasi sia la loro condizione economica, si astengano dall'intervenire, il Comune potrà valutare l'eventualità di attivarsi comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di bisogno.

In quest'ultima circostanza il Comune potrà promuovere nei confronti dei parenti, capaci

economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato al lordo della spesa ivi comprese le spese legali.

Qualora l'interessato non sia in grado di provvedere di persona, il Comune si riserva la facoltà, ove ne ricorrano gli estremi, di richiedere all'Autorità Giudiziaria la nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno che, in nome e per conto dell'interessato proponga l'azione alimentare o altri interventi ritenuti necessari alla sua protezione, in conformità a quanto previsto dal Libro I Titolo XII del Codice Civile.

Art.10 - Contributi economici a garanzia del "minimo vitale"

1. Il contributo potrà essere erogato su base annua, per un importo di norma pari alla differenza tra il Livello Economico Garantito o minimo vitale e l' I.S.E.E. e/o I.S.E.E./C del nucleo moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di cui alla tabella 2 del D.lgs. 109/1998.
2. I contributi finalizzati ad integrare il reddito familiare ed a favorire la permanenza del singolo o del nucleo familiare presso il proprio domicilio sono erogati mensilmente per un periodo complessivo massimo di mesi 6 nell'arco di ogni anno solare; durante tale periodo l'interessato dovrà dimostrare di avere tratto profitto dalle risorse disponibili per il mutamento della condizione economico-sociale.
3. Il limite all'erogazione di contributi economici è determinato dalla disponibilità di Bilancio.

Art. 11 - Contributi alle famiglie affidatarie

Si prende atto del valore sociale offerto dalle famiglie che accettano l'affidamento temporaneo di un minore ai sensi della legge 184/83 e s.m.i., e pertanto sarà riconosciuto alle stesse un contributo economico mensile per gli oneri inerenti alla crescita e all'educazione del minore loro affidato ai termini dell'art. 80 della stessa L. 184/83 e dell' art. 4.3 della L.R. 34/04.

Salvo diversa regolamentazione determinata da eventuale gestione associata del servizio, si definiscono i seguenti importi mensili, eventualmente rivalutabili dalla Giunta Comunale secondo l'indice ISTAT:

€ 400,00 mensili a bambino per affidi etero-famillari a tempo pieno

€ 200,00 mensili a bambino per affidi etero-famillari a tempo parziale o diurni

€ 100,00 mensili a bambino per affidi intra-famillari (da valutare a seconda della situazione economica dei parenti affidatari su proposta dell'assistente sociale).

Art. 12 – Assegni di maternità e per nuclei famigliari numerosi

1. Vengono assunti i riferimenti legislativi di cui agli art. 65 e 66 della L. 448/98, come disciplinati dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall'art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

Art. 13 – Titoli sociali

Il Comune di Ceriano Laghetto condivide con i comuni dell'Ambito territoriale di riferimento (distretto ASL) le funzioni di indirizzo, pianificazione, programmazione e controllo degli interventi e dei servizi associati previsti dal Piano di Zona (legge 328/2000). L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale definisce i criteri generali per l'erogazione dei titoli sociali programmati nel Piano di Zona.

L'erogazione dei titoli sociali è disciplinata da specifici criteri di organizzazione di ambito approvati dall'Assemblea dei Sindaci recepiti con propri provvedimenti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 14 - Servizi residenziali

1. L'Amministrazione può erogare contributi economici finalizzati all'utilizzo dei servizi

residenziali per anziani e diversamente abili, presso strutture accreditate, qualora le capacità patrimoniali del ricoverando e degli obbligati per legge non siano sufficienti al pagamento della retta.

2. La richiesta, inoltrata dal diretto interessato o dall'amministratore di sostegno potrà essere presa in considerazione qualora:
 - a) il richiedente presenti una situazione reddituale e finanziaria insufficiente a garantire la copertura della spesa richiesta dall'istituto.
 - b) il ricoverando non abbia proprietà immobiliari esclusive o altri diritti reali anche su quelli altrui che generino un reddito, salvo che il reddito percepito sia utilizzato per il proprio mantenimento;
 - d) il ricoverando non abbia un patrimonio mobiliare il cui valore sia superiore alla somma stabilita dalla Giunta Comunale con le modalità di cui al successivo art.20
 - e) il reddito del ricoverando sia tale da non coprire l'intera retta mensile, detratta la somma stabilita dalla Giunta Comunale con le modalità di cui al successivo art.20, che è lasciata nelle disponibilità dello stesso;
 - f) gli obbligati per legge non siano in grado di assolvere gli obblighi di cui all'art. 433 e seguenti del codice civile.
3. Il reddito di cui al comma 2, punto a) del presente articolo ricomprende, oltre al reddito mensile derivante da pensione, l'eventuale assegno di accompagnamento, di invalidità civile o di guerra, INAIL, e altri vitalizi di cui sia titolare il ricoverando, oltre agli eventuali redditi derivanti dalla fattispecie di cui al comma 2 punti c) e d) del presente articolo.
4. In presenza degli obbligati, il ricoverando deve rivolgersi agli stessi affinché adempiano agli obblighi definendo l'ammontare di quanto da loro dovuto. L'intervento dell'Amministrazione è surrogatorio ed è attivabile ove gli obbligati non possano adempiere in tutto o in parte. In tal caso, alla domanda di contributo il ricoverando deve allegare l'impegno di ogni obbligato a corrispondere la propria quota.
5. L'Amministrazione valuta se concedere il richiesto contributo integrativo e la sua entità tenuto conto delle reali condizioni degli obbligati e a tal fine il ricoverando, a dimostrazione di aver esercitato i diritti ex art 433 c.c., deve allegare alla domanda il documento I.S.E.E. degli obbligati stessi.
6. In presenza di situazioni di urgenza o rifiuto da parte degli obbligati ex art. 433 C.C. ad intervenire, l' Amministrazione può procedere a sostenere le spese di ricovero, nella quota eccedente il reddito del ricoverando, salvo il diritto di richiedere agli obbligati l'assunzione diretta dei costi di ricovero secondo le modalità di cui ai precedenti commi.
7. In caso di rifiuto a versare le quote di spettanza da parte degli obbligati l'Amministrazione, stante l'intervento surrogatorio nei confronti degli obbligati, e sempre che il ricoverando abbia la proprietà o la comproprietà dell'appartamento di abitazione, concorda con lo stesso l'adozione di forme legali di garanzia del credito che maturerà l'Amministrazione Comunale nei confronti del ricoverato (dichiarazione privata di debito ex art 498 cc, donazione remuneratoria ex art. 770 e ss c.c., ipoteca volontaria ex art. 2821 e ss c.c.) .

Art. 15 - Servizi Semiresidenziali

Per servizi semiresidenziali si intende strutture territoriali rivolte a persone anziane e diversamente abili che le frequentano durante la giornata.

Le tipologie di servizi sono le seguenti:

- Servizi socio-sanitari integrati (Centri Diurni per Disabili e Centri Diurni Integrati)
- Servizi socio-assistenziali (Centri Socio-Educativi, Servizi di Formazione all'Autonomia e similari)

La richiesta di contribuzione da parte del Comune è vincolata alla condivisione di un progetto sociale sottoscritto.

Le fasce I.S.E.E. e/o I.S.E.E./C e le percentuali di contributo sono determinate dalla Giunta Comunale con le modalità di cui al successivo art.20.

Per la frequenza di persone diversamente abili presso il CDD "Il Faro" La Giunta Comunale può prevedere una specifica quota di compartecipazione in linea con gli altri Comuni convenzionati.

La frequenza di anziani presso il CDI Macallé prevede una quota giornaliera comprensiva di tutti i servizi (pasto, trasporto, assistenza socio-sanitaria ...) fissa differenziata tra residenti e non residenti definita dalla Giunta Comunale con le modalità di cui al successivo art.20.

Art. 16 - Servizio di assistenza domiciliare (SAD – SADH – ADH - ADM)

1. Il SAD è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale ed educativa erogate a favore di persone (anziani, diversamente abili, minori in carico ai servizi sociali) al fine di consentire la permanenza degli stessi nel normale ambiente di vita, prevenire e rimuovere condizioni di solitudine, limitare il ricorso all'istituzionalizzazione.
2. Il SAD si attua attraverso gli interventi di assistenza tutelare, cura della persona e dell'appartamento di abitazione, nonché supporto all'organizzazione della vita quotidiana del nucleo o della persona presa in carico;
3. L'attivazione del servizio è subordinata alla presentazione di una domanda a seguito della quale, dopo un'indagine sociale, sarà steso a cura dell'assistente sociale un progetto di assistenza individuale, concordato con il richiedente. Alla domanda occorre allegare il documento I.S.E.E. corredato dell'allegato del presente Regolamento. Infatti per gli interventi di cui al comma 2 è prevista una tariffa a carico del richiedente, rapportata alla propria situazione economica integrata, secondo le modalità previste dall'Art. 20.
4. Gli eventuali parenti sono convocati, ove possibile e previo consenso dell'interessato, prima dell'inizio dell'erogazione del servizio allo scopo di accertare il loro coinvolgimento nel progetto assistenziale. In tale incontro possono essere presenti anche eventuali altre figure di riferimento del richiedente allo scopo di coordinare gli interventi.
5. Il servizio viene erogato nei limiti delle risorse del Bilancio.

Art. 17 – Servizi Scolastici

SERVIZIO TRASPORTO

Il servizio viene garantito per tutti gli studenti residenti che ne facciano richiesta frequentanti le scuole di Ceriano Laghetto. Limitatamente alla scuola secondaria di primo grado il servizio viene garantito solo per i residenti nelle frazioni Brollo e Dal Pozzo.

Per gli studenti non residenti e per gli studenti residenti in centro frequentanti la scuola secondaria di primo grado il servizio viene garantito in base alla disponibilità dei posti sui mezzi.

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata dalla Giunta Comunale.

Tale quota verrà richiesta dall'ufficio scuola in due rate (periodo settembre/dicembre e periodo gennaio/giugno), indipendentemente dalle corse utilizzate. Le quote sono differenziate per residenti e non residenti.

La disdetta del servizio deve essere comunicata all'ufficio scuola per iscritto prima dell'inizio del

periodo di riferimento, pena il pagamento dell'intera quota relativa periodo stesso.

Per l'iscrizione è necessario essere in regola con i pagamenti del servizio usufruito negli anni scolastici precedenti.

SERVIZIO MENSA

Il servizio viene garantito in conformità all'orario scolastico stabilito dall'Istituto Comprensivo a tutti gli studenti che ne facciano richiesta.

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata dalla Giunta Comunale.

Le quote sono differenziate per residenti e non residenti.

PRE-POST SCUOLA

Il servizio è rivolto alle famiglie che per particolari problemi lavorativi sono impossibilitate a portare i figli nell'ordinario orario scolastico. Il servizio ha una valenza assistenziale, ma anche educativa.

Il servizio sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di 20 iscrizioni.

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata dalla Giunta Comunale.

Tale quota verrà richiesta dall'ufficio scuola in due rate (periodo settembre/dicembre e periodo gennaio/giugno). Le quote sono differenziate per residenti e non residenti.

L'iscrizione si intende effettuata per l'intero anno scolastico ed anche in caso di disdetta verrà addebitato l'intero costo del servizio.

Per l'iscrizione è necessario essere in regola con i pagamenti del servizio usufruito negli anni scolastici precedenti.

Per tutti i servizi l'iscrizione deve essere rinnovata di anno in anno.

Per facilitare l'accesso ai servizi scolastici ed educativi per i residenti (rette per scuole materne, mensa, servizio trasporto scolastico) per i quali è prevista una quota di partecipazione da parte dell'utenza (tariffa), sono previste agevolazioni economiche rapportate percentualmente a fasce di valore I.S.E.E. e/o I.S.E.E./C.

Le tariffe, le fasce I.S.E.E. e/o I.S.E.E./C e le percentuali di partecipazione da parte dell'utenza sono determinate dalla Giunta Comunale con le modalità di cui al successivo art.20.

Art. 18 – Servizi per la prima infanzia

Vengono assunti i riferimenti legislativi di cui alla DGR Lombardia n. 11152 del 3/02/2010 e il relativi Piano Triennale per la prima infanzia.

Art. 19 - Determinazione di tariffe e integrazioni

1. Per i servizi a domanda individuale gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale (servizi di assistenza domiciliare) è richiesta all'utenza una quota di partecipazione (tariffa) rapportata al costo del servizio stesso, salvo situazioni di particolare gravità sociale per le quali l'Amministrazione, a seguito di domanda, può stabilire, anche per un periodo limitato di tempo, l'accesso ad una tariffa ridotta.

Le tariffe, specifiche per ogni tipologia di servizio, sono rapportate al valore dell'ISEE/C.

Le tariffe sono determinate secondo i seguenti criteri:

- fissazione di più fasce di I.S.E.E. e/o I.S.E.E./C alle quali corrispondono tariffe diversificate stabilite dalla Giunta Comunale con le modalità di cui all'art.20;
- il limite massimo della prima fascia corrisponde al Livello Economico Garantito come definito dall'art. 2 del presente Regolamento;
- l'appartenenza all'ultima fascia comporta una tariffa corrispondente alla quota di compartecipazione massima prevista dalla Giunta Comunale con le modalità di cui all'art.20;
- ove il richiedente non presenti la certificazione ISEE e/o la certificazione relativa ad altri redditi non soggetti ad ISEE, è collocato d'ufficio nell'ultima fascia.

2. L'integrazione del pagamento dei servizi a domanda individuale (inserimenti presso centri

residenziali e presso centri diurni, SFA e similari), specifica per ogni tipologia di servizio, è rapportata al valore dell' I.S.E.E. e/o I.S.E.E./C.

Le integrazioni sono determinate secondo i seguenti criteri:

- fissazione di più fasce di I.S.E.E. e/o I.S.E.E./C alle quali corrispondono percentuali di integrazione diversificate stabilite dalla Giunta Comunale con le modalità di cui all'art.25;
- il limite massimo della prima fascia corrisponde al Livello Economico Garantito come definito dall'art. 2 del presente Regolamento;
- l'appartenenza all'ultima fascia non comporta alcuna integrazione;
- ove il richiedente non presenti la certificazione ISEE e/o la certificazione relativa ad altri redditi non soggetti ad IRPEF, è collocato d'ufficio nell'ultima fascia.

3. Le tariffe, le fasce di reddito e le percentuali di Integrazione di cui al presente articolo sono determinate dalla Giunta Comunale con le modalità di cui al successivo art.20.

Art. 20 – Definizione delle tariffe e entità dei contributi

In fase di approvazione del bilancio previsionale vengono stabiliti gli stanziamenti da destinarsi agli specifici interventi di cui al presente Regolamento.

Successivamente, con deliberazione di Giunta Comunale, l'Amministrazione stabilisce gli importi, le tariffe, i livelli di reddito e le percentuali di integrazione di cui agli artt. 14-15-16-17 attenendosi alle modalità di cui al precedente art. 19.

Art. 21 - Controlli

1. Spetta al Responsabile del Settore competente per servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione economica del nucleo familiare dichiarata.
2. La disposizione di cui al precedente comma fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:
 - articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 109/98, il quale recita che gli Enti erogatori controllano singolarmente o mediante un apposito servizio comune la veridicità delle dichiarazioni ISEE presentate;
 - artt. 43, 71 e 72 del DPR 28/12/2000 n. 445, che definiscono il quadro di riferimento normativo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive uniche;
 - "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al DPR 28/12/200 n. 445
 - Circolare n. prot. 393000 dell'11/11/2002 del Comando generale della Guardia di Finanza.
3. Nel caso di richiesta di contributo economico da parte di cittadini stranieri, regolarmente residenti, l'indagine circa il patrimonio posseduto dall'interessato potrà essere esteso anche al paese d'origine, attraverso le autorità consolari.
4. Il 10% (minimo) delle richieste di contributo economico andrà sottoposta a verifica della veridicità della situazione economica dichiarata, con un sorteggio casuale alla presenza di due testimoni.
5. Potranno essere sottoposte a verifica anche altre richieste ove sussista un dubbio sulla veridicità per incoerenza delle dichiarazioni rese, inattendibilità delle stesse, imprecisioni e/o omissioni, incoerenza dei dati economico-redдитuali dichiarati con la situazione socio-economica nota ad altri servizi.
6. Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese a seguito di un controllo successivo all'erogazione del contributo e alla fruizione agevolata, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite, sia sotto forma di contributo diretto che indiretto e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia: ai sensi dell'art.76 del T.U. il sottoscrittore di dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile ai sensi del codice penale, anche se le stesse sono rese nell'interesse di altri.
7. Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese a seguito di un controllo preventivo all'erogazione del contributo, il responsabile del procedimento emetterà una comunicazione scritta dando modo al dichiarante, entro 10 giorni dalla ricezione di apposita raccomandata e prima dell'adozione formale di un provvedimento negativo, di presentare

- osservazioni corredate da eventuale documentazione.
8. A norma del capo III, artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., ai destinatari dei controlli sarà data comunicazione scritta di avvio del procedimento.
 9. Qualora nel corso dei controlli si rilevino errori sanabili, i soggetti interessati devono essere invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 10 giorni.

Art. 22 - Norma finale

Si intendono implicitamente abrogati gli istituti regolamentari ricompresi in testi precedentemente adottati dall'Amministrazione Comunale, che siano disciplinati dal presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

Allegato: Dichiarazione sostitutiva ed elencazione certificazioni al fini della corresponsione di contributi economici e servizi da parte del Comune di

Il sottoscritto _____ nato a _____ il / / , residente a _____, in via _____ n. _____ Cod. Fis. _____

Al fine di consentire una completa valutazione della domanda relativa alla richiesta di contributo economico o di accesso ai servizi sociali comunali, autocertifica, sotto la propria responsabilità, che il nucleo familiare di cui fa parte, ha le seguenti ulteriori entrate, non indicate nella D.S.U. ma costituenti reddito anche se non soggetto a ritenute IRPEF:

	descrizione	ammontare	Note
<input type="checkbox"/>	Indennità di accompagnamento		
<input type="checkbox"/>	Pensione invalidità		
<input type="checkbox"/>	Contributi erogati da altri Enti - Regione - Provincia - INPS -		
<input type="checkbox"/>	Rendite annue per lavori saltuari e precari		
<input type="checkbox"/>	Redditi altri ad ogni titolo percepiti, anche provenienti da altri Stati		
<input type="checkbox"/>	Assegno di mantenimento del coniuge o di eventuali figli nei casi di separazione o divorzio		
	Totale		

Autocertifica inoltre che il nucleo familiare di cui fa parte, ha dovuto sostenere nell'anno fiscale di riferimento le seguenti spese/rette:

	descrizione	ammontare	Note
<input type="checkbox"/>	Spese socio sanitarie (tikets, visite specialistiche..)		
<input type="checkbox"/>	Retta (o quota parte) per casa di riposo, istituto residenziale o asilo nido di congiunti		

Il/la sottoscritt... , consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti mendaci, dichiara di aver compilato correttamente questo modulo, e che quanto sopra dichiarato, è vero, accertabile e documentabile.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati dei controlli di veridicità.

_____, li _____ Firma _____

Il sottoscritto, cittadino extracomunitario di nazionalità _____, documenta inoltre ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/00 e dall'art. 2 del DPR 394/99 lo stato dei beni patrimoniali posseduti all'estero dai

SEGUE >>>>>>>>>

componenti del proprio nucleo familiare, ulteriori rispetto a quelli dichiarati ai fini ISEE:

	descrizione	ammontare	Estremi **
<input type="checkbox"/>	Patrimonio Mobiliare:		Estremi della certificazione / attestazione legalizzata (necessariamente allegata):
	> riscontro negativo	/	Estremi della certificazione / attestazione legalizzata (necessariamente allegata):

	descrizione	Valore convenzionale *	Estremi **
<input type="checkbox"/>	Patrimonio Immobiliare:		Estremi della certificazione / attestazione legalizzata (necessariamente allegata):
	> riscontro negativo	/	Estremi della certificazione / attestazione legalizzata (necessariamente allegata):

* Valore convenzionale: In analogia con quanto stabilito in merito al diritto allo studio di studenti extracomunitari, art. 5.8 del DPCM 9 aprile 2001, il valore convenzionale degli immobili posseduti all'estero è stabilito in € 500,00 al metro quadrato.

** Solo in presenza di specifici Trattati Internazionali bilaterali tale informazione può essere autocertificata.